



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 30/11/2012

OGGETTO

Contenzioso Canosa di Puglia – Diocesi di Andria.

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per pagamento spese processuali SENTENZA n. 1311/2011.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Ing. Sabino Germinario</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000 in data 27.11..2012</p> <p>Dott. ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemiladodici, addì **trenta** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 8,30, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	No	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	No
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	PAVONE Giovanni B.	No	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI FACCIOLONGO Sabino, MINERVA Francesco, LOMUSCIO Nicoletta, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente**, pone in discussione il punto n. 5 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Contenzioso Canosa di Puglia c/Diocesi di Andria. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per pagamento spese processuali a seguito di sentenza TAR Puglia di Bari n. 1311/2011.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, chiede di conoscere se ci sono ancora i termini per proporre ricorso al C.d.S. avverso la sentenza del TAR Puglia con la quale il Comune di Canosa di Puglia è stato condannato a pagare le spese processuali e gli onorari in favore della Diocesi di Andria.

Il Sindaco, avuta la parola, precisa che questa Amministrazione ha conferito nel mese di settembre l'incarico al legale, già difensore dell'ente nel precedente grado di giudizio, di impugnare la sentenza del TAR Puglia di Bari; il legale successivamente ha comunicato l'impossibilità di procedere per scadenza dei termini per impugnare.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, alla luce di quanto comunicato dal Sindaco, chiede se sono state riportate a residui attivi le somme che si pretendeva fossero restituite dalla Diocesi; chiede di valutare le eventuali responsabilità, sulla mancata proposizione dell'appello e se ci sono operazioni di riaccertamento dei residui da effettuare.

L'Assessore al Bilancio, avuta la parola, relaziona sulla vicenda, che vede l'ente condannato al pagamento delle spese processuali in favore della Diocesi di Andria.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), avuta la parola, chiede di volere verificare e di comprendere perché l'ente non si sia costituito in giudizio entro marzo 2012; necessita ricercare le responsabilità.

Il Dirigente del Settore Finanze, avuta la parola, dopo la verifica agli atti d'ufficio, comunica al Consigliere Sabatino che la somma relativa all'esproprio dell'area interessata è stata versata in favore dei privati proprietari mediante la contrazione di apposito mutuo.

Il Sindaco, avuta la parola, dà lettura della nota inviata dall'Avv. Palmieri successivamente all'affidamento dell'incarico per la proposizione di ricorso in appello alla sentenza del TAR Puglia di Bari.

Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio; invita l'amministrazione comunale a fornire risposte a quanto chiesto dal Consigliere Pellegrino, precisa che non aver inserito in entrata la somma che si chiedeva è un atto di prudenza da parte

dei Dirigenti, che sono i medesimi di oggi; circa la volontà di attribuire una responsabilità politica alla Giunta uscente sulla questione, si supposeva che il termine per l'impugnativa fosse fissato in 12 mesi anziché 6, secondo la nuova legge, ragion per cui si sarebbe proseguito il giudizio.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud) per dichiarazione di voto, avuta la parola, precisa che occorre prendere atto che la collettività sta subendo un danno, è opportuno che si indaghi sulle responsabilità dei dirigenti; rivolge un appello ai Dirigenti per evitare danni all'ente.

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.), per dichiarazione di voto, avuta la parola, chiede che vadano accertate le responsabilità. Dichiarò il proprio voto favorevole.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione la proposta che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

Voti favorevoli: n. 16

Astenuti: n. 3 (Petroni, Landolfi e Sabatino).

Su proposta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 16 voti a favore, e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, rende il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 15.05.1989, veniva assegnata un'area in zona PEEP, di proprietà della ditta Di Nunno Sabino, alla Diocesi di Andria, per la costruzione di una Chiesa parrocchiale in detta zona;
- con la medesima Deliberazione veniva approvato il relativo schema di convenzione;
- con decreto di occupazione del 18.04.1990 veniva disposta l'occupazione temporanea ed urgente, così come da verbali di immissione in possesso;
- in data 20.06.1991 veniva stipulata apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell'art.35 della legge n.865/1971, tra il Comune di Canosa di Puglia e la Diocesi di Andria;
- con decreto del 14.03.1994 veniva determinata l'indennità di esproprio provvisoria da corrispondere alle ditte espropriate;

- con decreto del 31.03.1995 veniva disposta l'occupazione permanente degli immobili oggetto di esproprio;

Considerato che:

- la ditta espropriata Di Nunno Sabino, con ricorso notificato a questo Ente il 24.10.1990, chiedeva al TAR Puglia di Bari l'annullamento del decreto sindacale di occupazione di urgenza del 18.01.1990 ed il risarcimento dei danni conseguenti;
- il Comune di Canosa di Puglia si costituiva nel predetto giudizio in data 13.04.1992, contestando tutte le richieste del ricorrente;
- la stessa ditta espropriata sulla base dei medesimi presupposti del ricorso amministrativo, con atto del 23.04.1990, citava il Comune di Canosa di Puglia innanzi al Tribunale di Trani, formulando ulteriori eccezioni;
- il Comune di Canosa di Puglia con propria comparsa del 28.05.1993, si costituiva nel predetto giudizio, contestando, anche in questo caso, tutte le eccezioni del ricorrente;
- il Tribunale di Trani con ordinanza collegiale del 30.06.1995, nominava CTU il Geom.Tammaccaro che depositava in data 22.06.1998 propria relazione, rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale stesso;
- il Comune di Canosa di Puglia con note del 26.03.1999 e dell'11.02.2000, invitava la Diocesi di Andria a voler partecipare ad appositi incontri atti ad addivenire ad una definizione in via transattiva della problematica in argomento con la ditta espropriata, evitando un aggravio di spese nonché un dispendioso contenzioso;

Rilevato che:

- la Diocesi di Andria non ha mai inteso partecipare a tali incontri, limitandosi solo a rispondere con una propria nota in data 22.02.2000;
- il Comune di Canosa di Puglia, anche in assenza dell'intervento della Diocesi di Andria, ha inteso addivenire ad un accordo bonario con la ditta espropriata, evitando così ulteriori spese;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 09.07.2001 veniva approvato lo schema di atto di transazione tra il Comune di Canosa di Puglia ed il sig. Di Nunno Sabino e che la stessa veniva sottoscritta dalle parti in data 16.07.2001, per un importo di € 90.379,96;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 28.09.2001 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs.n.267/2000, per un importo di € 90.379,96, per fronteggiare il quale veniva contratto un mutuo con la Cassa DD.PP.;
- con determinazione dirigenziale n. 39 del 30.01.2002 veniva liquidata la somma complessiva di € 90.379,96 in favore della ditta espropriata e, nel contempo, veniva invitato l'Ufficio Contenzioso ad attivare le procedure di rivalsa nei confronti della Diocesi di Andria per il recupero della predetta somma;

- con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 129 del 24.05.2002 veniva stabilito di attivare il recupero della predetta somma dalla Diocesi di Andria affidando l'incarico all'Avv. Angelo PALMIERI, che notificava in data 13.06.2002 alla citata Diocesi atto di citazione dinanzi al G.O.;
- con sentenza n. 177/2004 del Giudice del Tribunale di Trani addetto alla Sezione distaccata di Canosa di Puglia, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il *petitum* sostanziale involgesse il pregiudiziale accertamento della nullità o inefficacia della clausola di gratuità, così come trasfusa nella Convenzione stipulata;
- il Comune di Canosa di Puglia decideva di proporre la riassunzione della causa dinanzi al TAR Puglia-Bari con ricorso notificato il 06.10.2005 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 26.10.2005, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della clausola di cui al punto terzo, ultimo capoverso, della Convenzione, per atto notaio Coppola del 20.06.1991 e la sua sostituzione con la norma imperativa di cui all'art. 35, comma 7, della legge n. 865/1971, nonché la condanna della Diocesi di Andria al pagamento in suo favore della somma di € 90.379,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- con sentenza n.1311/2011 il TAR Puglia-Bari Sezione Terza, ha respinto il ricorso del Comune di Canosa di Puglia e condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio di € 1.500,00 in favore della Diocesi di Andria;

Considerato che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

Rilevato che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, necessita riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **euro 1.887,60**, comprensivo di oneri ed accessori di legge, per il pagamento di quanto dovuto alla Diocesi di Andria, in ottemperanza alla Sentenza n.1311/2011 del TAR Puglia-Bari Sezione Terza;

Rilevato, altresì, che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per Legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Considerato che l'art. 187 rubricato "Avanzo di amministrazione" del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al comma 2, lettera b) consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2011) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18.04.2012, ad oggetto: “Approvazione Rendiconto – Anno 2011” con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, dal quale si rileva un avanzo di € 852.523,65;

Ritenuto di assicurare la copertura del debito fuori bilancio di cui si tratta mediante l’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto di gestione 2011, per l’importo di € 1.887,60, dando atto che, a seguito di ciò, permangono gli equilibri di bilancio;

Visti lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 4, lett. d) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 16 voti a favore e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

D E L I B E R A

- 1) di provvedere, per i motivi in narrativa riportati e che qui si intendono integralmente trascritti, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.267/2000, per il pagamento dell’importo complessivo di **euro 1.887,60**, in favore della Diocesi di Andria, giusta sentenza del TAR Puglia-Bari Sezione Terza n.1311/2011;
- 2) di finanziare la complessiva somma di **euro 1.887,60**, riconosciuta come debito fuori bilancio, mediante apposita variazione di bilancio attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come risultante dal rendiconto di gestione 2011 approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 18/04/2012, di cui all’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contestualmente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, anch’esso allegato al presente provvedimento;
- 3) di disporre che il Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio ponga in essere gli atti consequenziali per il pagamento del debito riconosciuto, giusta Sentenza n.1311/2011;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 ultimo comma della legge n. 289/ 2002.

=====

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 16 voti a favore e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna), dichiara la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.